

ATTO DI AVVISO

per

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

in ottemperanza n. 11024/2022 Reg. Provv. Caut. del TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, reso in data 4 agosto 2022, nel giudizio iscritto al n. 7328/2022 R.G.

Il sottoscritto avv. Ugo Luca Savio De Luca (DLCGCS73D04I549E – PEC: deluca.ugolucasavio@ordavvle.legalmail.it; Fax 06.86972672), nella qualità di procuratore difensore della **ricorrente dott.ssa Rosa Buzzi** (C.F. BZZRSO71M71H501Y), nata a Roma il 31/08/1971 ed ivi residente alla via di Santa Maria Ausiliatrice n. 45,

Nel giudizio proposto dalla Dott.ssa Buzzi, come in atti,

Contro

- **l'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, e
- la **COMMISSIONE ESAMINATRICE** del “*concorso pubblico, per titoli ed esame, a 2 posti di primo tecnologo di secondo livello professionale dell'Istituto Nazionale di Statistica (cod. pt-2018)*”, nominata con Delibera del 3 agosto 2020, prot. n. DOP/708/2020, del Presidente dell'ISTAT e poi integrata con le successive deliberazioni del 15 febbraio 2021, prot. n. DOP/119/2021 e del 11 aprile 2022 prot. n. DOP /298/2022, in persona del presidente, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente p.t.,

PREMESSO

- che in data 24.6.2022, veniva iscritto il ricorso proposto dalla **Dott.ssa Buzzi** che assumeva il n, di Rg. **7328/2022** “*per l'annullamento, previa sospensiva,*
- *del provvedimento di approvazione dell'elenco dei candidati ammessi al colloquio orale previsto per il “concorso pubblico, per titoli ed esame, a 2 posti di primo*

tecnologo di secondo livello professionale dell'Istituto Nazionale di Statistica (cod. pt-2018), non osteso dall'Amministrazione;

- dei verbali di valutazione delle domande di partecipazione dei candidati al “concorso pubblico, per titoli ed esame, a 2 posti di primo tecnologo di secondo livello professionale dell'Istituto Nazionale di Statistica (cod. pt-2018)”, non ostesi dall'Amministrazione;

- di tutti i verbali e dei provvedimenti della Commissione esaminatrice;

- del provvedimento “Diario ammessi al colloquio (nota commissione n. 0888559/22 del 12/04/2022)”, pubblicato sul sito istituzionale in data 13/04/2022, dal quale la dott.ssa Buzzi ha appreso di non essere stata ammessa al colloquio orale previsto per la procedura selettiva in esame;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorrer possa:

- nei limiti dell'interesse fatto valere, del bando di “concorso pubblico, per titoli ed esame, a 2 posti di primo tecnologo di secondo livello professionale dell'Istituto Nazionale di Statistica (cod. pt-2018), come successivamente integrato e modificato, nella parte in cui ha consentito l'erronea valutazione dei requisiti posseduti dalla candidata dott.ssa Buzzi;

- nei limiti dell'interesse fatto valere, della delibera del 3 agosto 2020, prot. DOP/708/2020, poi integrata con le successive deliberazioni del 15 febbraio 2021, prot. n. DOP/119/2021 e dell'11 aprile 2022 prot. n. DOP /298/2022;

- dell'eventuale provvedimento di chiusura della procedura concorsuale e del verbale e provvedimento di nomina dei vincitori”.

- che con Ordinanza 4 agosto 2022, n. 11024, resa nel ricorso Rg. 7328/2022, il TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, ha ritenuto che “sussistono i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sui siti web istituzionali dell'ISTAT, nella apposita Sezione prevista dalla legge”;

- che con Ordinanza 4 agosto 2022, n. 11024, il Tar Lazio ha ordinato all'Amministrazione (i.e. ISTAT) che: “1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino

alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) subito dopo l'avvenuto adempimento, dovrà rilasciare alla ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, e la parte del sito dove essa è reperibile;

3) dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi)".

RILEVATO CHE

nel rispetto di quanto disposto dal Tar Lazio con l'Ordinanza 11024/2022 si riportano di seguito il testo integrale del ricorso, i nominativi dei controinteressati con l'indicazione che i medesimi sono tutti i partecipanti alla procedura concorsuale nonché il testo integrale della ordinanza n. 11024/2022.

"ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA RICORSO

Con contestuale istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.

*Nell'interesse della **dott.ssa Rosa Buzzi** (C.F. BZZRSO71M71H501Y), nata a Roma il 31/08/1971 ed ivi residente alla via di Santa Maria Ausiliatrice n. 45, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso, dall'**Avv. Ugo Luca Savio De Luca**, (DLGCS73D04I549E – PEC: deluca.ugolucasavio@ordavvle.legalmail.it; Fax 06.86972672) ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale: deluca.ugolucasavio@ordavvle.legalmail.it*

ricorrente

Contro

*- l'**ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;*

resistente

*- la **COMMISSIONE ESAMINATRICE** del "concorso pubblico, per titoli ed esame, a 2 posti di primo tecnologo di secondo livello professionale dell'Istituto Nazionale di Statistica (cod. pt-2018)", nominata con Delibera del 3 agosto 2020, prot. n. DOP/708/2020, del Presidente dell'ISTAT e poi integrata con le successive deliberazioni del 15 febbraio 2021, prot. n. DOP/119/2021 e del 11 aprile 2022 prot. n.*

DOP /298/2022, in persona del presidente, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

resistente

e nei confronti

- *del dott. Francesco d'Assisi Barbalace (CF.BRBFNCC30F537K) nato in Vibo Valentia (CZ) il 30/03/1968 e residente in Roma alla via Prenestina n.724, int. 11;*
- *della dott.ssa Sabrina Pifferi (C.F. PFFSRN75551A040B) nata in Acquapendente (VT) il 11/11/1975 e residente in Roma alla via Val Maggia n. 146, scala B, int. 21*

controinteressati

per l'annullamento, previa sospensiva,

- *del provvedimento di approvazione dell'elenco dei candidati ammessi al colloquio orale previsto per il "concorso pubblico, per titoli ed esame, a 2 posti di primo tecnologo di secondo livello professionale dell'Istituto Nazionale di Statistica (cod. pt-2018), non osteso dall'Amministrazione;*
- *dei verbali di valutazione delle domande di partecipazione dei candidati al "concorso pubblico, per titoli ed esame, a 2 posti di primo tecnologo di secondo livello professionale dell'Istituto Nazionale di Statistica (cod. pt-2018)", non ostesi dall'Amministrazione;*
- *di tutti i verbali e dei provvedimenti della Commissione esaminatrice;*
- *del provvedimento "Diario ammessi al colloquio (nota commissione n. 0888559/22 del 12/04/2022)", pubblicato sul sito istituzionale in data 13/04/2022, dal quale la dott.ssa Buzzi ha appreso di non essere stata ammessa al colloquio orale previsto per la procedura selettiva in esame (doc. 1);*
- *di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorrer possa:*
 - *nei limiti dell'interesse fatto valere, del bando di "concorso pubblico, per titoli ed esame, a 2 posti di primo tecnologo di secondo livello professionale dell'Istituto Nazionale di Statistica (cod. pt-2018), come successivamente integrato e modificato, nella parte in cui ha consentito l'erronea valutazione dei requisiti posseduti dalla candidata dott.ssa Buzzi (doc. 2);*
 - *nei limiti dell'interesse fatto valere, della delibera del 3 agosto 2020, prot. DOP/708/2020, poi integrata con le successive deliberazioni del 15 febbraio 2021, prot. n. DOP/119/2021 e dell'11 aprile 2022 prot. n. DOP /298/2022 (doc. 3);*
 - *dell'eventuale provvedimento di chiusura della procedura concorsuale e del verbale e provvedimento di nomina dei vincitori.*

FATTO

1. *La dott.ssa Rosa Buzzi, a seguito del superamento di concorso esterno per titoli ed esami, veniva assunta presso l'ISTAT con profilo di III tecnologo dal 01/11/2001, con decorrenza in ruolo dal 02/01/2002. Ad oggi la dott.ssa Buzzi ha maturato una anzianità di servizio di **19 anni, 4 mesi e 25 giorni.***

*In particolare, dal **14 giugno 2013 al 28 gennaio 2018** le veniva affidato l'incarico di responsabile dell'Unità Operativa "Acquisizione di hardware, forniture servizi congressuali, di comunicazione e pubblicità, di formazione e quote associative - ABS/E*

(Deliberazione n. 85/DGEN/2013)”, nell’ambito del Servizio Acquisizione di beni, servizi e lavori.

Dal **29 gennaio 2018 a tutt’oggi** le veniva affidata la responsabilità e il coordinamento della linea di attività PPMO in seno alla DCAA servizio AST “Forniture di beni e servizi per la diffusione/comunicazione e stampa” di cui all’ordine di servizio DCAA prot. n. ODS/21/2018 del 29/01/2018.

Inoltre dal **09 giugno 2016 a tutt’oggi** le veniva affidato l’incarico di Economo Istat e RUP delle relative acquisizioni per la gestione delle spese economali di cui alle deliberazioni n. 62/DGEN del 09/06/2015 e n. 127/DGEN del 28/10/2016.

2. In data 7 settembre 2018, l’Istat pubblicava la deliberazione DOP/934/2018 del 27/08/2018, con la quale bandiva il “concorso pubblico, per titoli ed esame, a 2 posti di primo tecnologo di secondo livello professionale dell’Istituto Nazionale di Statistica (cod. pt-2018)” (**doc. 2**).

3. In particolare, il citato bando prevedeva, al comma 1, dell’art. 1 “Numero dei posti messi a concorso e riserve”, il “possesso di specifica esperienza professionale nella seguente area: **Gestione e innovazione dei processi organizzativi e giuridico - amministrativi a supporto della produzione statistica e del sistema statistico nazionale (codice identificativo PT-2018)**”

Ambiti di competenze:

Esperto nelle tecniche di digitalizzazione e innovazione dei processi della PA, di gestione contabile e fiscale dei processi innovativi della spesa nella pubblica amministrazione (fatturazione elettronica), di metodi di analisi e definizione di procedure organizzative e atti regolamentari, con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane, di gestione del processo di risk management e del controllo di gestione a supporto dei processi decisionali di organizzazioni complesse, di progettazione e gestione di attività e strumenti di comunicazione interna e organizzativa.

Esperto nei processi di sviluppo e innovazione del sistema statistico nazionale e delle relazioni istituzionali per la produzione statistica, con riferimento ai profili organizzativi e normativi.

Esperto nella gestione/progettazione delle politiche del personale, di metodi e tecniche di selezione, allocazione e valorizzazione delle risorse umane, di strumenti e tecniche per la progettazione e la valutazione degli interventi formativi e delle iniziative per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Esperto nella normativa in materia di diritto amministrativo, con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica, di contabilità pubblica, di contabilità economico-patrimoniale e commerciale, di diritto del lavoro e rapporti di lavoro alle dipendenze della PA, anche in riferimento agli adempimenti contributivi, fiscali, assicurativi e previdenziali connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

Esperto nella gestione/progettazione dei processi e delle procedure di gara ordinarie, telematiche ed attraverso gli strumenti Consip e/o dei sistemi di controllo della qualità nell’approvvigionamento di beni e servizi e nella selezione dei fornitori”.

3.1 Il successivo art. 2 al comma 1 lettera b), del bando de quo prevedeva quali “**Requisiti per l’ammissione**”, che il candidato avesse acquisito “Esperienza professionale di almeno otto anni in attività tecnologiche e/o professionali e/o nella gestione, coordinamento o direzione di strutture, processi, procedimenti o progetti di

innovazione, idonea a dimostrare la capacità di svolgere autonomamente funzioni di organizzazione, progettazione e/o gestione correlate alle attività tecnologiche e/o professionali e/o di coordinare a tali fini competenze tecniche, anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali.

Tali attività devono essere prestate in riferimento a tematiche connesse a uno o più degli ambiti di competenze associati all'area concorsuale ed essere adeguatamente documentate o autodichiarate sotto la propria responsabilità. La valutazione della pertinenza è effettuata dalla Commissione di cui al successivo art. 4”.

3.2 *Per quanto attiene alla “Valutazione dei titoli” l’art. 5, comma 1 del bando de quo prevedeva che “Il concorso si svolge per titoli ed esame. Il punteggio massimo che ciascun candidato può riportare è pari a 100 punti, così ripartiti:*

- titoli max 70 punti;

- colloquio max 30 punti.

Per quanto riguarda i titoli, verranno prese in considerazione le seguenti categorie:

a) Pubblicazioni e lavori max 5 punti: *Monografie a stampa, pubblicazioni su riviste nazionali o internazionali, rapporti tecnici. Per questa categoria, i candidati possono presentare al massimo 10 titoli.*

b) Attività professionale max 45 punti:

Posizioni ricoperte e risultati raggiunti nel corso dell’attività svolta presso enti pubblici o privati, istituzioni od organismi nazionali ed internazionali, responsabilità di progetti/processi di supporto alla produzione statistica o di funzioni specifiche, partecipazione e contributi personali a commissioni, gruppi di lavoro inter-istituzionali, task force, comitati e a progetti di particolare innovazione.

Per questa categoria, i candidati possono presentare al massimo 10 titoli.

c) Formazione max 10 punti (corsi con attestazione finale):

• titoli di studio ulteriori rispetto a quello previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del presente bando, pertinenti rispetto agli ambiti di competenza dell’area;

• corsi con attestazione finale, pertinenti rispetto agli ambiti di competenza dell’area;

• abilitazioni professionali, pertinenti rispetto agli ambiti di competenza dell’area.

e) Giudizio complessivo sul profilo culturale e professionale del candidato max 10 punti.

Giudizio complessivo sul profilo professionale e culturale del candidato, in considerazione dei risultati raggiunti attraverso l’introduzione di elementi di innovazione. Nella valutazione dei titoli, sarà dato particolare rilievo alla pertinenza rispetto agli ambiti di competenza associati all’area concorsuale prescelta”.

3.3 *All’art. 6 comma 1, del bando in esame, in merito al “Colloquio” veniva, altresì, previsto che “Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che hanno riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 50/70. Il colloquio si intende superato se il candidato ha riportato un punteggio di almeno 18/30”.*

4. *Il citato bando del 2018 è stato successivamente modificato con **deliberazione DOP/974/2019 del 17/09/2019 (doc. 4)**, la quale disponeva l’“Aumento dei posti e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esame, a 2 posti di primo tecnologo di secondo livello professionale dell’Istituto Nazionale di Statistica (cod. PT-2018)”, stabilendo che “a) i posti messi a concorsi nell’Area Gestione e innovazione dei processi organizzativi e*

giuridico-amministrativi a supporto della produzione statistica e del sistema statistico nazionale (codice identificativo PT2018-A) **sono elevati da 2 a 4.**

4.1 Inoltre, alla lett. b), dell'art. 1 citato veniva stabilito un "ulteriore area concorsuale, con 2 posti a concorso:

Area Informatica – Gestione - Sviluppo applicazioni IT e Governance IT (codice identificativo PT-2018-B) 2 posti
Ambiti di competenza: Esperto nella progettazione, realizzazione e gestione di sistemi informatici, in particolare di linguaggi e strumenti per l'analisi e la trasformazione dei dati e lo sviluppo di applicazioni anche con soluzioni applicative basate su microservizi, di tecniche di progettazione di basi di dati e metodi di gestione di progetti informatici. Disegno, realizzazione e gestione dei servizi IT con particolare riferimento alle best practices ITIL".

4.2 Al successivo art. 2, comma 1, lettera a) del bando di concorso, veniva, inoltre, stabilito che potevano presentare domanda chi avesse conseguito:

"a. diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento, o di laurea specialistica (LS), magistrale (LM) o a ciclo unico, o altro diploma di laurea equiparato alle suindicate classi di laurea, rilasciati da un'università o istituto di istruzione universitaria equiparato, in base alle norme vigenti, in una delle seguenti discipline:

- **scienze politiche, giurisprudenza, scienze statistiche, economia, comunicazione, lettere e filosofia (area PT-2018-A);**

- **ingegneria, informatica, matematica, fisica, statistica (area PT-2018-B)".**

4.3 All'art. 3, veniva stabilito che "(..) è ammessa la facoltà di presentare candidatura per due aree".

In altre parole, i candidati avrebbero potuto presentare domanda per entrambe le aree.

5. Con Delibera del 3 agosto 2020, prot. n. DOP/708/2020, il Presidente dell'ISTAT procedeva alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso de quo, poi integrata con le successive deliberazioni del 15 febbraio 2021, prot. n. DOP/119/2021 e del 11 aprile 2022 prot. n. DOP /298/2022 (**doc. 5**).

6. La dott.ssa Buzzi presentava domanda di partecipazione al concorso in oggetto "**per titoli ed esame, a 2 posti, aumentati a 6, di Primo Tecnologo di secondo livello professionale**" (**doc. 6**).

7. Con altra delibera del 3 agosto 2020, prot. DOP/712/2020, il Presidente deliberava la "valutazione dei candidati al concorso pubblico.... aumentati a 6, per il profilo di Primo tecnologo di II livello professionale dell'Istituto nazionale di statistica ... nonché l'effettuazione della prova orale prevista dal bando, potranno essere svolti anche in modalità telematica ..." (**doc. 7**).

8. Con un comunicato pubblicato sul sito istituzionale in data 08 marzo 2022 la Direzione Centrale delle risorse umane **rendeva noto che l'amministrazione sta conducendo un approfondimento giuridico volto a valutare l'eventuale possibilità di operare, a conclusione della procedura, la revisione del punteggio limite di 80/100 quale soglia minima per l'inserimento nella graduatoria utile del concorso (doc. 8).**

8.1 Conseguentemente, la Commissione di concorso procedeva ad esaminare le domande ed i CV dei candidati al fine di attribuire il relativo punteggio come indicato dal bando ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. b), "**Requisiti per l'ammissione**".

9. In data 13 aprile 2022, veniva pubblicato il "Diario ammessi al colloquio (nota commissione n. 0888559/22 del 12/04/2022)" contenente l'elenco dei soggetti

partecipanti alla procedura, ammessi al colloquio orale (doc. 1), nel quale NON compariva il nome della dott.ssa Buzzi.

10. In data 26 aprile 2022, la ricorrente presentava formale istanza di accesso agli atti (doc. 9), a firma del sottoscritto difensore, al fine di ottenere copia del verbale relativo alla propria “valutazione” e comprendere così il punteggio ottenuto e le ragioni della propria erronea esclusione, nonché tutti gli atti riguardanti la partecipazione dei candidati alla selezione.

10.1 Con nota del 10 maggio 2022 (doc. 10), trasmessa a mezzo PEC, l’Amministrazione comunicava il differimento dell’accesso richiesto dalla dott.ssa Buzzi “al fine di non comprometterne il buon andamento” della procedura concorsuale in questione e “fa presente altresì che sul sito internet dell’Istituto, nella pagina dedicata al concorso in questione, verranno a breve pubblicati i criteri di valutazione adottati dalla Commissione esaminatrice, che pertanto non saranno inviati con la restante documentazione richiesta”.

Ad oggi inoltre non risultano essere pubblicati sul sito istituzionale i criteri di valutazione adottati dalla Commissione esaminatrice e conseguentemente ad oggi non è dato sapere le ragioni della inopinata ed errata valutazione operata dalla Commissione di concorso circa la domanda e il CV della dott.ssa Buzzi che ne ha determinato l’esclusione dal colloquio orale del concorso de quo.

** * **

La decisione assunta dalla Commissione di concorso che ha determinato l’esclusione della dott.ssa Buzzi dal colloquio orale del concorso per cui è causa e gli ulteriori e/o eventuali atti preliminari e/o successivi eventualmente collegati o connessi, nonché il diniego all’accesso agli atti e ai documenti del concorso sono illegittimi ed ingiusti e se ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi

DIRITTO

I. Violazione e falsa applicazione del DPR n. 171 del 12 febbraio 1991 e degli artt. 1 e 2 del Bando di concorso. Eccesso di potere per sviamento. Violazione dell’art. 3 e 97 Cost. Violazione della L. 165/2001. Violazione della L. 241/1990. Eccesso di potere per illegittimità, contraddittorietà e manifesta illogicità, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta.

I.1 Come premesso in punto di fatto, in data 13/04/2022 l’ISTAT pubblicava sul sito istituzionale il “Diario ammessi al colloquio (nota commissione n. 0888559/22 del 12/04/2022)”. Preme, preliminarmente, rilevare che detto pdf pubblicato non risulta firmato e datato, e contiene solo i nominativi dei candidati ammessi al colloquio orale (doc.1).

Solo dalla lettura di detto elenco la dott.ssa Rosa Buzzi ha appreso di non essere stata ammessa al colloquio in esame. Ed infatti, alcuna comunicazione è stata effettuata dall’Amministrazione nei confronti della ricorrente.

L’illegittimità del citato provvedimento, nella parte in cui non contiene il nome della ricorrente, emerge incontrovertibilmente ove solo si consideri che la stessa possedeva tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso.

*In particolare, come chiarito in fatto, la dott.ssa Buzzi, già in servizio presso l’ISTAT, ha maturato una anzianità di servizio di **19 anni, 4 mesi e 25 giorni**.*

Talché, la ricorrente possiede il **requisito dell'esperienza professionale specifica** di almeno 8 anni di cui al D.P.R. 171/1991 per l'accesso al profilo di **Primo Tecnologo di secondo livello professionale**.

Inoltre, come già anticipato in punto di fatto, alla ricorrente veniva affidato: - dal **14 giugno 2013 al 28 gennaio 2018** l'incarico di responsabile dell'Unità Operativa "Acquisizione di hardware, forniture servizi congressuali, di comunicazione e pubblicità, di formazione e quote associative - ABS/E (Deliberazione n. 85/DGEN/2013)", nell'ambito del Servizio Acquisizione di beni, servizi e lavori; - dal **29 gennaio 2018 a tutt'oggi**, la responsabilità e il coordinamento della linea di attività PPMO in seno alla DCAA servizio AST "Forniture di beni e servizi per la diffusione/comunicazione e stampa" di cui all'ordine di servizio DCAA prot. n. ODS/21/2018 del 29/01/2018; - dal **09 giugno 2016 a tutt'oggi**, l'incarico di Economo Istat e RUP delle relative acquisizioni per la gestione delle spese economali di cui alle deliberazioni n. 62/DGEN del 09/06/2015 e n. 127/DGEN del 28/10/2016.

Dunque, la dott.ssa Buzzi vanta, ai sensi dell'art. 1, co. 1, il "possesso di specifica esperienza professionale nella seguente area:

Gestione e innovazione dei processi organizzativi e giuridico - amministrativi a supporto della produzione statistica e del sistema statistico nazionale (codice identificativo PT-2018).

Segnatamente, per quanto attiene alla "specificità esperienza professionale" prevista dal citato articolo, la ricorrente senza dubbio risulta essere "Esperto nella normativa in materia di diritto amministrativo, con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica, di contabilità pubblica, di contabilità economico-patrimoniale e commerciale, di diritto del lavoro e rapporti di lavoro alle dipendenze della PA, anche in riferimento agli adempimenti contributivi, fiscali, assicurativi e previdenziali connessi alla gestione del rapporto di lavoro" nonché "Esperto nella gestione/progettazione dei processi e delle procedure di gara ordinarie, telematiche ed attraverso gli strumenti Consip e/o dei sistemi di controllo della qualità nell'approvvigionamento di beni e servizi e nella selezione dei fornitori".

La dott.ssa Rosa Buzzi, infatti, ha acquisito una specifica capacità ed esperienza nello svolgimento, in modo autonomo, di funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate all'attività tecnologiche e/o professionali e/o di coordinare a tali fini competenze tecniche, anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali.

In verità si evidenzia che, oltre all'inquadramento giuridico del profilo di III tecnologo dall'1/11/2001, la dott.ssa Buzzi, a partire dal 14 giugno 2013 (grazie all'affidamento della responsabilità e il coordinamento dell'ufficio prima e della linea di attività in seno al servizio AST), ha maturato una specifica autonoma esperienza di progettazione, elaborazione, gestione, coordinamento partecipando attivamente alle innovazioni dell'Istituto anche tramite l'aggiornamento costante delle procedure dell'Ufficio e della linea alle evoluzioni normative interne ed esterne che le ha consentito di possedere anche il requisito richiesto all'art. 2 co. 1 lett. b), (esperienza professionale di almeno otto anni in attività tecnologiche e/o professionali e/o nella gestione, coordinamento o direzione di strutture, processi, procedimenti o progetti di innovazione, idonea a dimostrare la capacità di svolgere autonomamente funzioni di organizzazione,

progettazione e/o gestione correlate alle attività tecnologiche e/o professionali e/o di coordinare a tali fini competenze tecniche, anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali).

A dimostrazione di quanto detto basti verificare quanto dichiarato nel CV depositato dalla dott.ssa Buzzi al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura in esame.

In particolare, emerge dal suddetto CV che:

- "Date: dal 29 gennaio 2018 a tutt'oggi

Tipo di attività e settore: affidamento della responsabilità e del coordinamento della linea di attività PPMO in seno alla DCAA servizio AST "Forniture di beni e servizi per la diffusione/comunicazione e stampa" di cui all'ordine di servizio DCAA prot. n. ODS/21/2018 del 29/01/2018.

Capacità e competenze personali: nell'ambito della gestione e innovazione dei processi giuridico-amministrativi a supporto della produzione statistica e del sistema statistico nazionale, capacità acquisita di svolgere autonomamente funzioni di progettazione, di elaborazione, di gestione correlate all'attività tecnologiche e di coordinare a tali fini competenze tecniche anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali; esperta delle procedure di gara ordinarie telematiche e attraverso gli strumenti Consip e dei sistemi di controllo della qualità nell'approvvigionamento di beni e servizi e nella selezione dei fornitori. (Allegato n. 1 – nota Encomio Dirigente AST per il Direttore DCAA prot. n. 3334/18 del 02/10/2018)

Redazione del bando gara e relativi allegati per la procedura aperta per l'affidamento del servizio di realizzazione della campagna di comunicazione integrata per i censimenti permanenti della popolazione e delle abitazioni, delle imprese, delle istituzioni non profit e delle istituzioni pubbliche sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – CIG. 744180312C in conformità al bando tipo Anac n.1/2017 e in prima applicazione in Istituto; procedura aggiudicata definitivamente con la Deliberazione DAC/56/2018 del 14/09/2018; (in allegato il disciplinare di gara redatto secondo le linee Anac - Allegato n. 2)".

*A ciò si aggiunga che, nel medesimo periodo, **la ricorrente si è occupata della "redazione e gestione" di diverse numerose RDO Mepa e che è stata nominata in svariate commissioni di gara e comitati.***

- "Date: dal 09 giugno 2016 a tutt'oggi

Tipo di attività e settore: affidamento dell'incarico di Economo Istat e RUP delle relative acquisizioni per la gestione delle spese economali di cui alle deliberazioni n. 62/DGEN del 09/06/2015 e n. 127/DGEN del 28/10/201", con funzione economale delle piccole spese nel limite di € 1.000,00 IVA inclusa.

- "Date: dal 14 giugno 2013 al 28 gennaio 2018

Tipo di attività e settore: affidamento dell'incarico nell'ambito del Servizio Acquisizione di beni, servizi e lavori di responsabile dell'Unità Operativa "Acquisizione di hardware, forniture servizi congressuali, di comunicazione e pubblicità, di formazione e quote associative. ABS/E (Deliberazione n. 85/DGEN/2013). Come responsabile di UU.OO del servizio ABS delega da parte del Direttore Centrale a firmare la corrispondenza interna con le strutture tecniche relativamente a lettere di

chiarimenti o integrazioni relative alle richieste di acquisizioni di beni, servizi che pervengono da parte delle strutture tecniche e richieste di regolare esecuzione relative alla prestazioni e alle forniture (Deliberazione DCAP n. 589 del 20/11/2014) ...”.

Inoltre, nel medesimo periodo, è stata nominata, nell’ambito delle procedure d’acquisizione tramite MEPA/CONSIP, Responsabile Unico del procedimento e delle procedure amministrative in numerose e rilevanti acquisizioni.

- “Date: dal 03 maggio 2010 al 13 giugno 2013

Tipo di attività e settore: trasferita dalla Direzione centrale programmazione e contabilità (RAG/C) alla Direzione Generale, Servizio Acquisizione dei beni e servizi presso l’Uff. ABS/E (ODS prot. n. 83/DGEN del 03/05/2010).

- attribuzione di incarico funzionale durante l’assenza dal servizio, nel periodo dal 27/09/2011 al 31/10/2011, del dirigente preposto all’Ufficio ABS/E -nota prot. n. 6162 del 20/09/2011, con delega a firmare i seguenti atti di competenza dell’Ufficio: avviso di gare espletate, provvedimenti di liquidazione, corrispondenza con le Società appaltatrici per penalità, note contabili, svincoli fidejussioni, corrispondenza e comunicazioni con organismi vari e di controllo.

- coordinamento delle attività dell’Ufficio, consentendo la corretta e tempestiva lavorazione di tutti gli adempimenti attribuiti dimostrando piena capacità di lavorare in condizioni di urgenza e intensità raggiungendo sempre i risultati richiesti;

- partecipazione attiva per il perseguimento degli obiettivi di innovazione e di miglioramento dell’organizzazione nelle attività e nei servizi resi in occasione del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni 2011 di cui alla lettera d’encio prot. n. 7059/DCAP del 11/11/2011; (Allegato n. 10)

- partecipazione attiva ai lavori della Commissione di gara relativa alla Campagna di pubbliche relazioni finalizzata all’esecuzione del 15mo Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011 di cui alla deliberazione PER n. 479 del 27/05 del 27/05/2011; (lettera d’encio prot. n. 195/DCDC del 08/02/2012)

- partecipazione attiva ai lavori per la XI Conferenza nazionale di statistica; (lettera di ringraziamento n. 507/DCDC del 11/04/2013)

In particolare l’Ufficio ABS/E si occupa dell’approvvigionamento dei beni e servizi necessari alle attività dell’Istituto, avviato dalle richieste di acquisizione delle strutture utenti e concluso con la definizione e stipula dei contratti di acquisizione, cui fanno seguito la consegna e l’installazione dei beni e/o lo svolgimento del servizio”.

Anche durante questo periodo di tempo la ricorrente è stata altresì nominata componente delle Commissioni giudicatrici per diverse rilevanti procedure.

- “Date: dal 16 aprile 2008 al 02 maggio 2010

Tipo di attività e settore: assegnazione alla Direzione Centrale Contabilità e Bilancio (DCBC) – Ufficio/4- Pagamento ai fornitori e organi di rilevazione.

Attribuzione di incarico funzionale durante il periodo dell’assenza dal servizio del dirigente preposto all’Ufficio DCBC/4 (dott. Pietro Castaldi), con il mandato di coordinare le attività di competenza ed il relativo personale conferito con nota prot. 00588/DCBC del 21/07/2008”.

Nel medesimo periodo è stata nuovamente nominata in diverse commissioni di gara e comitati.

- “Date: dal 02 novembre 2006 al 16 aprile 2008

In particolare per il periodo dal 24 agosto 2007 al 16 aprile 2008:

Assegnazione: Direzione Generale DCBC/D (Delibera di assegnazione DGEN-DCBC 97 del 24/08/2007) - Pagamenti a fornitori ed organismi di rilevazione Attività”;

“... In particolare per il periodo dal 2 novembre 2006 al 23 agosto 2007:

Assegnazione: Direzione Generale DCBC/E – Emolumenti al personale ed altre persone fisiche”.

- “Date: dal 1 ottobre 2005 al 30 settembre 2006:

Assegnazione: Direzione Generale DCBC/E – Emolumenti al personale ed altre persone fisiche.

Date: dal 1 ottobre 2004 al 30 settembre 2005

Tipo di attività e settore: assegnazione alla Direzione Generale DCBC/E – Emolumenti al personale ed altre persone fisiche (delibera assunzione n. 1228/PER del 02/09/2004)”;

- “Date: dal 2 novembre 2001 al 1 settembre 2004

Tipo di attività e settore: assegnazione alla Direzione Generale DCBC/E – Emolumenti al personale ed altre persone fisiche (delibera assunzione n. 1114/DIPA del 19/10/2001 e delibera di proroga n. 77/03/PER del 22/07/2003)”.

Da quanto precede è, allora, evidente ed incontrovertibile il possesso da parte della ricorrente dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del bando de quo negli ambiti di competenza per i quali ella ha partecipato.

*A ciò si aggiunga che la candidata si trova nella **V fascia stipendiale** e tale passaggio di fascia è subordinato alla valutazione positiva, da parte dell’Ente, dell’attività professionale svolta (cfr delibera passaggio V fascia) (**doc. 11**).*

Quanto precede denota nell’operata della Commissione di concorso una evidente difetto di istruttoria e un eccesso di potere per illegittimità, contraddittorietà e manifesta illogicità, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta. L’errata valutazione dell’esperienza maturata dalla dott.ssa Buzzi ha precluso a quest’ultima l’ammissione alle prove orali in spregio agli obiettivi prefissati e ai principi imposti dalla disciplina di riferimento nonché di imparzialità e di buon andamento in materia di concorsi pubblici di cui all’art. 97 Cost.

La Commissione di concorso era, al contrario, tenuta ad osservare le norme di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, dovendo pertanto procedere, sulla base delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e degli stessi principi evocati dall’art. 97 Cost., ad una valutazione sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate (v. Cass., S.U., 26 giugno 2002, n. 11332).

Nella specie, le richiamate disposizioni obbligavano, dunque, l’amministrazione datrice di lavoro al rispetto degli indicati criteri di massima legislativamente e contrattualmente individuati o che la stessa si è posta, autolimitando la propria sfera di discrezionalità con il bando di concorso (artt. 1 e 2), le quali necessariamente, anche per il tramite delle clausole generali di par condicio, correttezza e buona fede contrattuale, “procedimentalizzano” l’esercizio delle attività concorsuali.

L’amministrazione è, quindi, obbligata non solo a valutazioni comparative ma a consentire forme adeguate di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le

ragioni giustificatrici delle scelte, costituendo il rispetto di tali obblighi procedurali, oggetto di un diritto soggettivo del dipendente partecipante alla selezione indetta dal datore di lavoro (cfr Cass. n. 9814/2008).

Nel caso in esame, invece, tutto ciò non è accaduto e la dott.ssa Buzzi non è stata messa nella condizione di partecipare al processo decisionale in argomento né tantomeno di poter fornire, ove necessario, delucidazioni in merito al proprio CV qualora lo stesso non risultasse esaustivo, né, infine, è stata posta in grado di conoscere le ragioni dell'illegittimo operato della Commissione di concorso.

I.2 L'ISTAT ha posto a concorso 2 posti, successivamente aumentati a 6, di Primo Tecnologo di secondo livello professionale.

In base a quanto previsto nel CCNL "Istruzione e Ricerca" 2016-2018 del 19 aprile 2018 - CAPO V - RICERCATORI E TECNOLOGI ART. 15 - OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO PROFESSIONALE, il profilo dei tecnologi è caratterizzato da un'omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1) Dirigente tecnologo; 2) Primo tecnologo di secondo livello professionale; 3) Tecnologo di terzo livello professionale.

Come dispone l'allegato n. 1 al D.P.R. n. 171 del 12 febbraio 1991, la qualifica di "**Primo Tecnologo - II livello professionale**" presuppone una capacità acquisita di svolgere autonomamente funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate all'attività tecnologiche e/o professionali e/o di coordinare a tali fini competenze tecniche, anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali.

Mentre la qualifica di "**Tecnologo - III livello professionale**" presuppone una capacità acquisita di svolgere compiti di revisione di analisi, di collaborazione tecnica correlata ad attività tecnologiche e/o di svolgere attività professionale nelle strutture dell'Ente e di svolgere compiti di revisioni di analisi.

Il D.Lgs 165 del 2001 ha introdotto la nozione di area in senso tecnico quale insieme di posizioni professionali associate a plurime qualifiche anche di diverso livello ma pur sempre omogenee, e distinte solo per la loro diversa articolazione su tre livelli (dirigente tecnologo, primo tecnologo di secondo livello e tecnologo di terzo livello).

Dunque, da quanto precede emerge evidente che la disciplina di riferimento distingue la figura di tecnologo III livello e la figura di tecnologo di II livello nelle capacità di "**coordinamento**" di un ufficio o di un'area.

Ebbene, come dimostrato dalla documentazione allegata alla domanda di partecipazione, la dott.ssa Rosa Buzzi di fatto dal 2013 al 2018 ha maturato tale requisito avendo avuto la responsabilità e il coordinamento della linea di attività PPMO in seno alla DCAA servizio AST.

Lo svolgimento di tale incarico dal 2013 al 2018 come **capo Ufficio** ha comportato, oltre la responsabilità e il coordinamento, anche **la responsabilità delle risorse umane assegnate allo stesso con approvazione delle ferie.**

Dal 2018 ad oggi, **a seguito della modernizzazione ISTAT che ha comportato il passaggio da Ufficio a Linea**, la dott.ssa Buzzi ha avuto la responsabilità dell'attività e il coordinamento della linea d'attività

Risulta, allora, evidente lo svolgimento di mansioni superiori di competenza del primo tecnologo di secondo livello professionale (sul punto i veda, Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 8985 del 11/04/2018).

A ciò si aggiunga che, già in precedenza la dott.ssa Buzzi ha dimostrato e acquisito esperienze strettamente correlate all'incarico posto oggi a concorso. In particolare, dal 2010 al 2013 è stata trasferita dalla Direzione centrale programmazione e contabilità (RAG/C) alla Direzione Generale, Servizio Acquisizione dei beni e servizi presso l'Uff. ABS/E (ODS prot. n. 83/DGEN del 03/05/2010). Nel 2011 veniva attribuito alla dott.ssa Buzzi l'incarico funzionale durante l'assenza dal servizio, nel periodo dal 27/09/2011 al 31/10/2011, del dirigente preposto all'Ufficio ABS/E -nota prot. n. 6162 del 20/09/2011, con delega a firmare i seguenti atti di competenza dell'Ufficio: avviso di gare espletate, provvedimenti di liquidazione, corrispondenza con le Società appaltatrici per penalità, note contabili, svincoli fidejussioni, corrispondenza e comunicazioni con organismi vari e di controllo. In tale periodo ha coordinato le attività dell'Ufficio, consentendo la corretta e tempestiva lavorazione di tutti gli adempimenti attribuiti dimostrando piena capacità di lavorare in condizioni di urgenza e intensità raggiungendo sempre i risultati richiesti.

Inoltre, la dott.ssa Buzzi ha partecipato attivamente al **perseguimento degli obiettivi di innovazione e di miglioramento dell'organizzazione nelle attività e nei servizi resi** in occasione del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni 2011 di cui alla lettera d'encomio prot. n. 7059/DCAP del 11/11/2011 (Allegato n. 10), nonché ha partecipato ai lavori della Commissione di gara relativa alla Campagna di pubbliche relazioni finalizzata all'esecuzione del 15mo Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011 di cui alla deliberazione PER n. 479 del 27/05 del 27/05/2011; (lettera d'encomio prot. n. 195/DCDC del 08/02/2012) e ai lavori per la XI Conferenza nazionale di statistica; (lettera di ringraziamento n. 507/DCDC del 11/04/2013).

Inoltre, rilevante ai fini della valutazione dell'esperienza conseguita negli anni dalla dott.ssa Buzzi, si segnala che oltre alla ventennale attività lavorativa la ricorrente ha conseguito:

a. l'abilitazione professionale di Avvocato c/o Corte di Appello di Reggio Calabria in 03/02/2004

b. il Master in "Discipline del lavoro, sindacali e sicurezza sociale" presso l'Università degli studi Roma Tor Vergata nel 2002.

c. il Master di Diritto Tributario presso "LUISS Management di Roma" nel 2001.

Da quanto precede emerge evidente l'errore e l'ingiustizia della scelta operata dalla Commissione esaminatrice di non ammettere al colloquio orale la dott.ssa Buzzi al concorso de quo, pur vantando la medesima – come o rispetto ai candidati ammessi – tutti requisiti e le esperienze necessarie a ricoprire il ruolo messo a concorso.

*

Le considerazioni sin qui svolte rendono evidente la fondatezza delle doglianze sollevate con il presente ricorso.

*

II. Violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 171 del 12 febbraio 1991. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, comma 3 del d. lgs. n. 165 del 2001 e delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 e 1375 cc.

Insufficienza/inesistenza della motivazione. Violazione dell'art. 97 Cost. Disparità di trattamento.

II.1 Fermo ed impregiudicato quanto sopra dedotto ed argomentato, la procedura di concorso per cui è causa esibisce un ulteriore grave profilo di illegittimità sul versante specifico dell'error in procedendo posto in essere dall'Amministrazione resistente e che qui di seguito si sottopone al vaglio dell'Ill.mo Giudice adito.

Invero, dal mero confronto delle esperienze professionali dimostrate dalla dott.ssa Buzzi con quelle indicate nei CV dei candidati ammessi alla prova orale emerge palese la violazione dei principi di par condicio, di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

Ebbene, dall'esame dei Cv dei candidati ammessi si nota come i requisiti e le esperienze professionali di quest'ultimi siano assolutamente marginali rispetto a quelle proprie e dimostrate nella domanda di partecipazione dalla dott.ssa Buzzi.

Come noto, in tema di impiego pubblico privatizzato, le norme contenute nel Dlgs. 165 del 2001, obbligano l'Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.. Tali norme rendono doverosa per la P.A. la valutazione oggettiva e concreta delle esperienze maturate dai candidati. In particolare, per quanto di interesse in questa sede, il D.Lgs. 165 del 2001, prevede all'art. 35, comma 3, che "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento...; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire".

Tale circostanza impone, inoltre, l'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali da parte dell'Amministrazione nonché l'onere, di quest'ultima, di esternare le ragioni giustificatrici delle proprie scelte (in tal senso, cfr. Corte appello Roma sez. lav., 07/02/2019, n.196).

Condizioni del tutto pretermessa dall'Amministrazione nel caso di specie.

L'errata valutazione dell'esperienza maturata dalla dott.ssa Buzzi e la superficiale valutazione di quelle degli altri candidati ammessi ha precluso l'ammissione alle prove orali della ricorrente in spregio agli obiettivi prefissati e ai principi imposti dalla disciplina di riferimento nonché di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

Dall'esame preliminare e sommario dei CV reperiti in internet dei candidati esterni e delle iniziative affidate o delle linee d'attività attribuite ai candidati interni ammessi all'orale, reperiti nella intranet istituzionale (**doc. 12**), emerge chiaro il disvalore didattico, esperienziale e di funzione lavorativa ricoperta da quest'ultimi rispetto ai requisiti vantati e dimostrati dalla dott.ssa Buzzi.

Tale circostanza da sola dimostra i gravi vizi denunciati con il prefato ricorso.

Occorre, allora, esaminare, seppur in modo succinto, le esperienze vantate dai candidati ammessi al colloquio orale:

- dott.ssa Agresti Viviana - Ricercatore Istat III livello:

Responsabile dell'iniziativa ST Progetti e collaborazioni con il Sistan e le istituzioni locali – REC attività per i tavoli territoriali previsti dal protocollo Istat, Regioni e Province, attività di formazione per il Sistan, convenzioni;

- dott.ssa Bali Nunzia - Tecnologo Istat III Livello:

Responsabile dell'iniziativa RD Coordinamento della progettazione e organizzazione della formazione delle reti di rilevazione, la cui attività è volta: all'individuazione di moduli formativi standard; alla definizione di framework generalizzati per la formazione delle reti degli intervistatori o di altri soggetti coinvolti; all'organizzazione degli eventi formativi;

- dott. Francesco d'Assisi Barbalace- Ricercatore Istat III livello:

Responsabile dell'iniziativa CS Valutazione partecipativa - Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia;

- dott.ssa Barcherini Sabrina - Ricercatore Istat III livello:

Responsabile dell'iniziativa RD Coordinamento attività per la progettazione e ottimizzazione dei questionari di indagini complesse;

- dott.ssa Bologna Emanuela - Ricercatore Istat III livello:

Responsabile dell'iniziativa IF Valorizzazione e potenziamento dell'informazione statistica su stili di vita, tempo libero, cultura;

- dott.ssa Cafieri Simona - Ricercatore Istat III livello:

che non ha neppure la qualifica di responsabile d'iniziativa, è componente nelle linee d'attività presso sede Campania: CD Conservazione e accesso ai microdati, CD Sviluppo e promozione della cultura statistica, CD Open data. Dati territoriali aperti, cultura del dato nelle istituzioni e nelle comunità di utilizzatori, CD Eventi. Eventi e incontri per la diffusione e la promozione della cultura statistica sul territorio, CD Giovani;

- dott.ssa Carbone Daniela - Tecnologo Istat III Livello:

Responsabile dell'iniziativa IT ERP e Sistemi Gestionali Integrati – competenze informatiche;

- dott.ssa Cimbelli Emanuela - Tecnologo Istat III Livello:

Responsabile dell'iniziativa CS Monitoraggio delle partnership, degli accordi e dei progetti a finanziamento esterno – l'esperienza acquisita non rientra nelle competenze richieste;

- dott.sa Ilaria Diaco - Tecnologo Istat III Livello:

Responsabile dell'iniziativa ST Predisposizione del Programma statistico nazionale (Psn) e organizzazione dei Circoli di Qualità;

- dott.sa Filomena Grassia - Tecnologo Istat III Livello:

Responsabile dell'iniziativa ST Supporto al rafforzamento istituzionale e promozione della cooperazione statistica con paesi coinvolti da politiche europee di allargamento e vicinato–Est ed Africa subsahariana, attraverso la realizzazione di attività e progetti di cooperazione tecnica;

- dott. Lecardane Giuseppe - Ricercatore Istat III livello:

Responsabile dell'iniziativa ST Analisi dei fenomeni a livello territoriale REF_SICILIA;

- dott. Giovanni Melardi - Tecnologo Istat III Livello:

Responsabile dell'iniziativa CS Sistemi di gestione per la qualità dei processi organizzativi;

- dott. Rosario Milazzo - Ricercatore Istat III:

che non ha neppure la qualifica di responsabile d'iniziativa, è componente nelle linee d'attività presso sede della Sicilia: Studio di fattibilità per l'ampliamento dell'offerta informativa territoriale dell'Istat attraverso l'integrazione delle statistiche dei settori turistico, infrastrutturale e culturale e dei temi emergenti legati alla tecnologia e alla digitalizzazione; UG Sviluppo di sistemi di indicatori su nuovi temi o nuove viste territoriali; Produzione di informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche di sviluppo e coesione, a supporto dei decisori pubblici. La principale banca dati che rientra in questa Iniziativa è la Banca dati di indicatori territoriali; UG Indicatori territoriali per le politiche;

- dott.ssa Paola Muccitelli - Ricercatore Istat III:

che non ha neppure la qualifica di responsabile d'iniziativa, è componente nelle linee d'attività CD Gestione del corporate data warehouse I.Stat, realizzazione dei sistemi tematici e cura del SEP; CD Convegni istituzionali e scientifici, seminari e eventi territoriali CD Redazione e gestione del Web Istat e Sistan CD Comunicazione a contenuto statistico CD Attività tecnico-scientifica per la valorizzazione di processi culturali attraverso iniziative e prodotti di comunicazione;

- dott.ssa Osti Susi - Ricercatore Istat III:

Responsabile d'iniziativa presso sede del Veneto: CD Creatività. Laboratorio di sperimentazione di attività e prodotti per il territorio;

- dott.ssa Ottaviani Giovanna- Ricercatore Istat III:

Responsabile d'iniziativa CE Sviluppo del sistema informativo relativo alle operazioni di Partenariato Pubblico Privato e alle concessioni pubbliche;

- dott. Pellicci Andrea - VI Collaboratore CTER:

che non ha neppure la qualifica di responsabile d'iniziativa, è componente nelle linee d'attività: CS Trasformazione digitale, ottimizzazione e integrazione dei processi organizzativi, CS Trasformazione digitale, innovazione organizzativa e gestione del cambiamento, etc.

- dott.ssa Sabrina Pifferi - Tecnologo Istat III Livello:

che non ha neppure la qualifica di responsabile d'iniziativa, è componente nelle linee d'attività CS Sistemi di gestione per la qualità dei processi organizzativi CS Programmi strategici e monitoraggio CS Performance e Sistema degli indicatori CS Pianificazione strategica e programmazione operativa

- dott.ssa Laura Quarchioni - Tecnologo Istat III Livello:

Responsabile d'iniziativa SG Affari generali e supporto a Organo di revisione; SG Contabilità IVA e gestione del processo di fatturazione Implementazione; componente iniziativa avvio modulo contabilità su piattaforma ERP e avvio fase transitoria anno 2021;

Rispetto ai candidati esterni (doc. 12) specifica esperienza richiesta dal bando de quo deve essere dimostrata:

- dott.ssa Giuliana Tulino:

dal CV reperito in LinkedIn, dichiara di essere Funzionario Alta Professionalità presso Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Tuttavia, il funzionario non ha il coordinamento del personale.

- dott.ssa Angela Vullo:

dal CV reperito in LinkedIn dichiara un dottorato di ricerca in analisi congiunturale, territoriale, qualità totale scienze statistiche ed economiche, che non attiene all'area concorsuale de qua.

Inoltre, preme rilevare che i candidati ammessi alla prova orale:

- dott.ssa Simona Cafieri - Ricercatore Istat III livello non è responsabile di iniziativa;

- dott.ssa Carbone Daniela - Tecnologo Istat III Livello, svolge competenze non dell'area A ma dell'area B;

- dott. Rosario Milazzo - Ricercatore Istat III non è responsabile di iniziativa;

- dott.ssa Paola Muccitelli - Ricercatore Istat III non è responsabile di iniziativa;

- dott. Andrea Pellicci - VI Collaboratore CTER, ha un inquadramento giuridico inferiore (doc. 13).

- dott.ssa Sabrina Pifferi - Tecnologo Istat III Livello non è responsabile di iniziativa;

Da quanto precede l'ingiusta esclusione della dott.ssa Buzzi dai colloqui orali risulta vieppiù evidente. L'errata valutazione dell'esperienza maturata dalla dott.ssa Buzzi e la superficiale valutazione di quelle degli altri candidati ammessi dimostra i vizi rubricati e la violazione dell'art. 97 Cost.

*Con il presente motivo di gravame, tuttavia, la dott.ssa Buzzi non intende chiedere l'estromissione dei sopra citati candidati dalle prove orali de quibus, bensì dimostrare il grave nocimento cagionato dall'evidente deficit istruttorio da cui è affetto l'iter procedimentale svolto dalla Commissione esaminatrice nonché la violazione del principio di par condicio, di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, generato a seguito della **propria esclusione** dall'elenco dei soggetti ammessi ai colloqui orali.*

Il d.lgs. n. 165/01 prevede che affinché il meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi, è necessario che vi sia assoluta applicazione dei principi di par condicio, trasparenza e pubblicità (sul puto, T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591).

La selezione dei capaci e dei meritevoli, infatti, deve passare attraverso un esame e valutazione corretta e attendibile delle domande dei candidati. Tutto ciò anche al fine di perseguire l'efficienza amministrativa e compiere un'adeguata ponderazione dei candidati e individuare i più meritevoli di fase in fase, in possesso delle caratteristiche idonee allo svolgimento dell'incarico, dovendo l'attribuzione dell'incarico essere il risultato di una valutazione che tenga conto di vari fattori quali i requisiti specificamente richiesti dal bando, e dell'esperienza professionale precedentemente acquisita, eventualmente anche con riferimento alla struttura da affidare e dagli esiti delle prove orali.

Giova a tal punto rammentare che, secondo un fondamentale assunto ermeneutico espresso dal Consiglio di Stato, "l'imparzialità amministrativa è bensì vulnerata dalla potenzialità astratta della lesione della parità di trattamento e, quindi, dal solo sospetto di una disparità. Non è dunque necessario allegare e comprovare 25

che il rischio di parzialità si sia effettivamente concretato in un risultato illegittimo, bastando invece che il prodursi del vulnus del bene giuridico tutelato e, con esso, la correlata diminuzione del prestigio della amministrazione, si prospetti quale mera eventualità. Ed invero, concorrono a moltiplicare e a enfatizzare gli effetti patologici del vizio i connessi principi di pubblicità e di trasparenza, convergendo il loro sinergico operare nell'immagine di un'amministrazione che, oltre ad essere realmente imparziale, appaia anche tale. L'imparzialità è difatti un primario valore giuridico, posto a presidio della stessa credibilità degli uffici pubblici, posto che in assenza della fiducia dei cittadini, gli apparati burocratici non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata, come loro dovere, gli obiettivi prefissati dal Legislatore...” (Consiglio di Stato, Sez. V, 1 aprile 2009, n. 2070).

*

Anche con riferimento al motivo di gravame rubricato, emerge evidente l'errore e l'ingiustizia della scelta operata dalla Commissione esaminatrice di non ammettere al colloquio orale la dott.ssa Buzzi al concorso de quo.

*

III. Violazione dell'art. 6 della L. 241/1990 per omessa attivazione del soccorso istruttorio da parte dell'amministrazione procedente. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per illegittimità, contraddittorietà e manifesta illogicità, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta. Violazione del principio di proporzionalità.

III.1 *Si eccepisce, da ultimo, la violazione dell'art. 6 della L. 241/1990 per omessa attivazione del soccorso istruttorio da parte della Commissione esaminatrice e, più in generale, dell'amministrazione procedente.*

L'attivazione del soccorso istruttorio avrebbe consentito di attivare un dialogo tra l'amministrazione e la candidata ricorrente, utile a comprendere e sanare quelle che potevano sembrare delle aporie o carenze o irregolarità della domanda o del CV e senza alterare la par condicio competitorum.

Come noto nei casi come quello in esame ove appare evidente che la candidata possieda tutti i titoli e il bagaglio esperienziale per accedere alla fase orale del concorso, solo qualche errore, refuso o incomprendione avrebbero potuto condurre la Commissione esaminatrice verso l'irragionevole esclusione della dott.ssa Buzzi. Invero, come autorevolmente affermato da codesto Ecc.mo Collegio «Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la cruciale rilevanza della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)” (Tar Lazio, sez. II bis, 19.4.2022, n. 4664).

Per le ragioni sopra espresse, il provvedimento di esclusione e la successiva mancata attivazione del soccorso istruttorio rendono viziato l'iter procedimentale di valutazione della domanda della dott.ssa Buzzi.

* * *

ISTANZA EX ART. 116, COMMA 2, C.P.A.

IV. Violazione dell'art. 24 Cost. Violazione dell'art. 24 l. 241/90. Violazione dei principi di trasparenza. Difetto assoluto di motivazione. Illogicità ed ingiustizia manifesta.

Come dedotto in fatto, in data 26 aprile 2022, la ricorrente ha presentato formale istanza di accesso agli atti (doc. 9). In particolare con la suddetta istanza la dott.ssa Buzzi chiedeva di potere esaminare ed estrarre copia, nel più breve tempo possibile: - del Verbale di valutazione dei propri titoli professionali e accademici che ha generato la non ammissione alle prove orali del concorso di cui all'oggetto; - del Verbale di valutazione dei titoli professionali e accademici dei candidati che sono stati ammessi al colloquio; - delle domande e dei C.V. dei candidati che sono stati ammessi al colloquio; - dell'indirizzo fisico dei candidati ammessi alle prove orali del concorso di cui all'oggetto, al fine di consentire l'eventuale notificazione ad un controinteressato del ricorso da proporre dinanzi al Tar Lazio.

In data 10 maggio 2022, l'ISTAT rispondeva con nota di differimento/rigetto sulla base di motivazioni evidentemente illegittime e lesive del diritto di difesa della ricorrente.

Ed infatti l'ostensione degli atti e documenti richiesti è essenziale per la tutela anche giudiziale della posizione e dei diritti dell'istante. Inoltre, il differimento disposto dall'Amministrazione appare del tutto illegittimo ove si consideri che la fase di ammissione e valutazione delle domande si è già conclusa e pertanto alcuna esigenza di riservatezza può essere opposta dall'amministrazione all'ostensione della succitata documentazione e, in primis, di quella della ricorrente già esclusa dal concorso. Conseguentemente, rispetto a detti documenti non sussiste alcuna prioritaria esigenza di riservatezza né viene pregiudicata la riservatezza degli altri candidati ammessi atteso che quest'ultimi prendendo parte alla procedura comparativa, "hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione" (così T.A.R. Veneto, Venezia, sez. I, 20/01/2016, n. 37; cfr. anche T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 05/08/2013, n. 861). Si chiede, pertanto, a codesto Ill.mo Collegio di ordinare all'Amministrazione di esibire in giudizio e i verbali e/o gli atti oggetto dell'istanza di accesso.

Il diniego adottato dall'amministrazione merita pertanto di essere annullato nella parte in cui non sono stati concessi i documenti richiesti dalla dott.ssa Buzzi, con conseguente accertamento del diritto all'ostensione degli stessi in corso di causa.

** * **

Sul periculum

Ricorrono i presupposti previsti dalla legge perché codesto On.le T.A.R. sospenda l'efficacia degli atti e provvedimenti impugnati che, oltre ad essere illegittimi per le ragioni esposte in diritto, si palesano gravemente lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente.

I provvedimenti impugnati, invero, provocano pregiudizi gravi ed irreparabili nella sfera giuridica della ricorrente qualora codesto Ecc.mo Tar adito non ne sospenda gli effetti, non potendosi attendere i tempi del rito ordinario per garantire l'effettività della tutela delle evidenti ragioni della ricorrente.

Nel caso di specie, e come già ampiamente dedotto ed argomentato, si è al cospetto di una candidata capace e professionalmente idonea a ricoprire l'incarico messo a concorso. Tra l'altro le prove orali sono in corso di svolgimento.

P.Q.M.

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese le richieste e l'istanza cautelare in esso contenute.

In via istruttoria: si chiede a Codesto Giudice di ordinare all'Amministrazione di esibire in giudizio e i verbali e/o gli atti e ogni altro documento istruttorio relativi alla valutazione della domanda della dott.ssa Buzzi, nonché, ove ritenuto necessario dei candidati ammessi ai colloqui orali.

In via cautelare: sospendere gli atti gravati e/o ammettere con riserva la dott.ssa Buzzi al colloquio orale e, all'uopo, disponendo la riconvocazione della Commissione esaminatrice.

Nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto: annullare gli atti gravati nelle parti di interesse.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

Roma, 7 giugno 2022

Avv. Ugo Luca Savio De Luca”

* * *

Si riportano di seguito i nomi dei controinteressati partecipanti alla procedura concorsuale:

AGRESTI	VIVIANA
BALDASSARRE	GIOVANNA
BALI'	NUNZIA
BARBALACE	FRANCESCO D'ASSISI
BARCHERINI	SABRINA
BOLOGNA	EMANUELA
CAFIERI	SIMONA
CARBONE	DANIELA
CIMBELLI	EMANUELA
DIACO	ILARIA
GRASSIA	FILOMENA
IOSCA	GIANLUCA
LECARDANE	GIUSEPPE
MELARDI	GIOVANNI
MESSINA	ANTONIO
MILAZZO	ROSARIO
MUCCITELLI	PAOLA
OSTI	SUSI

OTTAVIANI GIOVANNA
PELLICCI ANDREA
PIFFERI SABRINA
QUARCHIONI LAURA
SPAZIANI STEFANIA
TULINO GIULIANA
VULLO ANGELA

* * *

Si riporta di seguito il testo integrale dell'Ordinanza 11024/2022 del Tar Lazio.

“Pubblicato il 04/08/2022

N. 11024/2022 REG.PROV.COLL.

N. 07328/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7328 del 2022, proposto da

Rosa Buzzi, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Luca Savio De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istituto Nazionale di Statistica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Francesco D'Assisi Barbalace, Sabrina Pifferi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva,

- del provvedimento di approvazione dell'elenco dei candidati ammessi al colloquio orale previsto per il “concorso pubblico, per titoli ed esame, a 2 posti di primo tecnologo di secondo livello professionale dell'Istituto Nazionale di Statistica (cod. pt-2018), non osteso dall'Amministrazione;
- dei verbali di valutazione delle domande di partecipazione dei candidati al “concorso pubblico, per titoli ed esame, a 2 posti di primo tecnologo di secondo livello professionale dell'Istituto Nazionale di Statistica (cod. pt-2018)”, non ostesi dall'Amministrazione;
- di tutti i verbali e dei provvedimenti della Commissione esaminatrice;
- del provvedimento “Diario ammessi al colloquio (nota commissione n. 0888559/22 del 12/04/2022)”, pubblicato sul sito istituzionale in data 13/04/2022, dal quale la dott.ssa Buzzi ha appreso di non essere stata ammessa al colloquio orale previsto per la procedura selettiva in esame (doc. 1);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorrer possa:
- nei limiti dell'interesse fatto valere, del bando di “concorso pubblico, per titoli ed esame, a 2 posti di primo tecnologo di secondo livello professionale dell'Istituto Nazionale di Statistica (cod. pt-2018), come successivamente integrato e modificato, nella parte in cui ha consentito l'erronea valutazione dei requisiti posseduti dalla candidata dott.ssa Buzzi (doc. 2);
- nei limiti dell'interesse fatto valere, della delibera del 3 agosto 2020, prot. DOP/708/2020, poi integrata con le successive deliberazioni del 15 febbraio 2021, prot. n. DOP/119/2021 e dell'11 aprile 2022 prot. n. DOP /298/2022 (doc. 3);
- dell'eventuale provvedimento di chiusura della procedura concorsuale e del verbale e provvedimento di nomina dei vincitori.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istat - Istituto Nazionale di Statistica e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2022 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

La ricorrente, dipendente dell'Istat, ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esame, a due posti di primo tecnologo di secondo livello professionale dell'Istituto Nazionale di Statistica.

La stessa non è stata ammessa al colloquio orale.

Conseguentemente la candidata presentava formale istanza di accesso onde ottenere copia del verbale relativo alla propria valutazione.

La p.a., con nota del 10 maggio 2022, comunicava alla predetta il differimento dell'accesso richiesto "al fine di non comprometterne il buon andamento" della procedura concorsuale, rappresentando la imminente pubblicazione, sul sito internet, dei criteri di valutazione adottati dalla Commissione esaminatrice.

Alla data di udienza nessuna pubblicazione risultava effettuata.

Con il ricorso giurisdizionale oggetto del presente scrutinio la ricorrente ha lamentato la mancata partecipazione delle ragioni della esclusione dalla successiva fasi concorsuale, malgrado il possesso di significativi titoli professionali.

La stessa, inoltre, avanzata una istanza di accesso agli atti a mente dell'art. 116, comma 2, c.p.a.al fine di acquisire copia del verbale relativo alla propria valutazione.

La p.a. differiva l'accesso al termine della procedura concorsuale.

Alla camera di consiglio del giorno 18 luglio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Osserva il Collegio.

La questione per cui è causa richiede preliminarmente di appurare lo stato della procedura concorsuale.

Pertanto la p.a., entro trenta giorni dalla notificazione della presente ordinanza, della cui partecipazione è onerata la parte ricorrente, anche via pec, sia alla difesa erariale che alla resistente, dovrà depositare una dettagliata relazione circa lo stato della procedura concorsuale per cui è causa.

Inoltre il Collegio fissa la camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2022 per la discussione sulla istanza di accesso agli atti.

Nelle more si ritiene comunque necessario, al fine di decidere, integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura concorsuale di cui trattasi;

Quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, l'art. 52, comma 2, c.p.a. prevede che il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile", e secondo quest'ultimo "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";

Secondo la giurisprudenza che questo Collegio condivide (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, ord. 12.11.2014 n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, ord. 15.04.2015 n. 5565; Id., Sez. III bis, ord. 13.10.2014 n. 4915), l'art. 52, comma 2, cpa, in combinato disposto con l'art. 151 cpc, consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cpc nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, perché l'evoluzione normativa e tecnologica "permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio, quanto a tale modalità di notificazione,

di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea", e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all'iter procedimentale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura;

Stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposto a notevoli esborsi economici, sussistono i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sui siti web istituzionali dell'ISTAT, nella apposita Sezione prevista dalla legge, con le modalità di seguito esposte;

La pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) che il giudizio è incardinato dinanzi a questo Tribunale, e il numero di registro generale del ricorso;*
- 2) il nome del ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;*
- 3) il testo integrale del ricorso;*
- 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutti i partecipanti alla procedura concorsuale;*
- 5) il testo integrale della presente ordinanza.*

Entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la ricorrente dovrà inviare all'Amministrazione indicata, in via telematica, il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e l'elenco dei controinteressati.

Entro 15 giorni dal suddetto invio da parte della ricorrente, l'Amministrazione indicata ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto ricevuto.

L'Amministrazione indicata:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;*
- 2) subito dopo l'avvenuto adempimento, dovrà rilasciare alla ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, e la parte del sito dove essa è reperibile;*
- 3) dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).*

Entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte delle Amministrazioni dell'attestato relativo all'avvenuto adempimento, la ricorrente dovrà depositarlo in giudizio.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ordina alla p.a. di depositare una dettagliata relazione circa lo stato della procedura concorsuale per cui è causa e dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Rinvia la trattazione dell'istanza cautelare alla c.c. del 18.10.2022, data alla quale fissa, altresì, la camera di consiglio del giorno per la discussione sulla istanza di accesso agli atti.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore

*L'ESTENSORE
Roberto Vitanza*

*IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti*

IL SEGRETARIO”

** * **

AVVISA

come prescritto dall'ordinanza del TAR Lazio, Sezione III quater n. 11024/2022,

- che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito web www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 7328/2022) nella sottosezione “Ricorsi”, sottosezione, “Ricerche” rintracciabile all'interno della schermata del Tar Lazio, Roma;

- che la presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III quater del Tar Lazio, Roma, con Ordinanza 11024/2022;

che il testo integrale del ricorso e dell'Ordinanza 11024/2022, nonché l'elenco dei controinteressati che hanno partecipato al concorso sono pubblicati assieme al presente Avviso.

Roma, 10 agosto 2022

Avv. Ugo Luca Savio De Luca